



# Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 DEL 25-03-2024

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì venticinque del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
LOZZA PAOLO GIOVANNI	X	
GREPPI CARLO	X	
MAGGI ROBERTO	X	
MEOLI MICHELE	X	
NOSEDA ILEANA		X
BONACINA ALBERTO	X	

Componente	Presente	Assente
VALLARA DARIO	X	
GILARDI VALERIA		X
MALUGANI CARLO		X
RIVA GIOACHINO	X	
PASCUZZI RAFFAELE	X	

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. WERTHER POZZI MAGGI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLO GIOVANNI LOZZA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2024.**

Il Sindaco espone le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2024, confermate.

Conferma che nonostante la riduzione a 3 scaglioni, per l'anno 2024, ne rimarranno in vigore 4 come per l'anno 2023.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 24.03.1999 veniva istituita l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;
- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

CONSIDERATO che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che:

- attualmente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 è fissato al 15 marzo 2024, come previsto dal Decreto Ministero dell'interno del 22 dicembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023;
- in data 15.03.2024 è stato convocato il Consiglio Comunale con all'Ordine del Giorno

l'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026;

RICHIAMATI:

- il D.L. 201/2011 il quale definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;
- il D.Lgs. 216/2023 di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dalla Riforma Fiscale contenuta nella L. 111/2023 il quale prevede all'art. 3 che "I comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi ai nuovi scaglioni Irpef. Sempre entro il 15 aprile 2024, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023. Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera di modifica o non la trasmettano entro il 20 dicembre 2024, l'addizionale comunale Irpef per l'anno 2024 si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023."

RITENUTO di confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef approvate con deliberazione n. 5 del 27 marzo 2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 "Legge di Bilancio 2024";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Si passa alla votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

consiglieri presenti n. 8

favorevoli n. 8

contrari n. ==

astenuti n. ==

## DELIBERA

Di considerare le motivazioni esposte in premessa parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Di confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'irpef approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2023.

Di determinare pertanto per l'anno 2024 le seguenti aliquote per l'addizionale comunale all'irpef differenziati in base agli scaglioni di reddito Irpef, prevedendo una soglia di esenzione fissata a euro 10.000,00:

- soglia di esenzione: euro 10.000
- scaglione da 0 a 15.000 euro      aliquota 0,40%
- scaglione da 15.000 a 28.000 euro      aliquota 0,60%
- scaglione da 28.000 a 50.000 euro      aliquota 0,70%
- scaglione oltre 50.000 euro      aliquota 0,78%

Di disporre la pubblicazione delle delibere sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro e non oltre i termini, come previsto dall'iter procedurale per l'acquisizione dell'efficacia delle medesime, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011.

Di dare atto che della presente deliberazione sarà data notizia mediante pubblicazione su **sito informatico**, come previsto dalla normativa vigente.

Successivamente con separata votazione, vista l'urgenza, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 8  
favorevoli n. 8  
contrari n. ==  
astenuiti n. ==

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
**PAOLO GIOVANNI LOZZA**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. WERTHER POZZI MAGGI**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale  
**DOTT. WERTHER POZZI MAGGI**

---



**Comune di Vercurago**  
Provincia di Lecco

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2024**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A**

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 20-03-2024

**Il Responsabile del Servizio**  
*DOTT.SSA BARLUZZI FRANCESCA*

---

Eventuali note:



**Comune di Vercurago**  
Provincia di Lecco

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2024**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ C O N T A B I L E**

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 20-03-2024

**Il Responsabile del Servizio**  
*DOTT.SSA BARLUZZI FRANCESCA*

---

Eventuali note:

# Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4/2024

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2024**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 04-04-2024 per giorni 15 consecutivi.

Vercurago, 04-04-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

*LOREDANA PANZERI*